



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

Oggetto: informativa esplicativa sul contenuto dell'Art. 3 del DL n. 127/2021

(Obbligo di possesso del Green pass)

In data 22 settembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 127/2021, riguardante *le disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato*.

Con la presente, al fine di consentire un corretto adempimento agli obblighi ivi previsti e di prevenire eventuali incomprensioni e fraintendimenti, si precisa quanto segue.

1. RICEZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica);
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. **La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;**
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall'esecuzione del test.

Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19, qualora emesso al termine del ciclo di vaccini, ha validità di 12 mesi, così come prescritto dall'articolo 9, del decreto Riaperture (decreto-legge n. 52/2021 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

2. L'OBBLIGO

Dal **15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga un'attività lavorativa **nel settore privato È FATTO OBBLIGO di possedere ed esibire, su richiesta da parte del Datore di Lavoro e/o suoi incaricati, la**

certificazione verde COVID-19 (denominata *Green pass*), valida ai sensi della normativa vigente.

Il Green pass, sia esso cartaceo che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico.

Si precisa che si considera ADEMPIUTO l'obbligo di possesso del Green Pass solo nel caso in cui lo stesso sia VALIDO. Quindi il destinatario dell'obbligo è tenuto a verificare personalmente la validità dello stesso (prima di accedere al luogo di lavoro) mediante l'applicazione ufficiale VERIFICAC19 disponibile nello store digitale sui sistemi IOS ed ANDROID

L'assolvimento di questo obbligo è necessario per l'accesso al luogo di lavoro di tutti i soggetti che, **a qualsiasi titolo anche sulla base di contratti esterni**, svolgano la propria attività lavorativa (siano essi lavoratori subordinati, collaboratori autonomi, parasubordinati, personale addetto alla formazione, dipendenti delle imprese appaltatrici negli appalti PRESSO LA SEDE DEL COMUNE/LUOGO DI LAVORO).

L'unica deroga normativamente prevista riguarda gli esenti dalla campagna vaccinale *“sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”*.

3. INOTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO

I dipendenti che **AL MOMENTO DELL'ACCESSO IN SEDE DEL COMUNE/LUOGO DI LAVORO** comunicano di non essere in possesso della certificazione verde **VALIDA** o che, ne siano sprovvisti, non potranno accedere senza che sussista la necessità di una formale comunicazione del Datore di lavoro e/o incaricati, bensì per disposizione legale. Essi, in tal caso, sono da considerare **assenti ingiustificati** dal posto di lavoro fino alla presentazione del certificato in corso di validità.

Al fine di dirimere dubbi circa le conseguenze dell'assenza ingiustificata, per i giorni di assenza ingiustificata **non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento**.

Comunque sia, oltre alla perdita della retribuzione per i giorni di assenza ingiustificata, non vi sarà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

QUALORA IL LAVORATORE, NON CURANTE DELL'OBBLIGO, ACCEDA FISICAMENTE NEI LUOGHI DI LAVORO sarà soggetto ad una **sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500** (sanzione irrogabile dal Prefetto competente su segnalazione ed accertamento del datore o dell'incaricato presso la SEDE DEL COMUNE/LUOGO DI LAVORO all'accertamento).

Nel caso in cui l'accesso senza valido green pass sia effettuato abusivamente con artifici o raggiri ovvero eludendo l'obbligo di possesso di valido Green Pass (come meglio definito al paragrafo 2 - l'OBBLIGO), la condotta del dipendente potrebbe configurare anche illecito disciplinare per mancata osservanza di disposizioni datoriali con irrogazione, previo esperimento

della procedura di cui art. 7, l. n. 300/1970, di una **sanzione disciplinare** in linea con il CCNL applicato. In questi casi, dunque, alla sanzione amministrativa potrebbe cumularsi la sanzione disciplinare.

4. MATERIALE EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN SEDE DEL COMUNE/LUOGO DI LAVORO

Dal 15 ottobre 2021, il Datore di lavoro e/o i soggetti da questi formalmente incaricati all'accertamento, verificheranno il rispetto dell'obbligo in SEDE DEL COMUNE/LUOGO DI LAVORO.

La verifica avverrà tramite l'applicazione VerificaC19 (come sopra richiamato).

L'interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell'articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).

Il Datore di lavoro, ai sensi della normativa richiamata, entro il 15 ottobre 2021, definirà le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, che avverranno anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro ed individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento.

L'inottemperanza del suddetto obbligo di controllo o la mancata adozione delle misure organizzative da parte del Datore di lavoro produce le conseguenze di cui all'art. 4 del DL n. 19/2020 (poi convertito con la legge 35/2020).

Al fine di agevolare le procedure di controllo a decorrere dal 15 ottobre 2021, come consentito dall'art. 3, comma 1, DL 127/2021, invitiamo i lavoratori che siano sprovvisti di Green Pass a comunicare tale circostanza, al fine di permettere al Datore di lavoro, nell'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro, di gestire le conseguenze connesse, senza margini di incertezza.

Il Segretario comunale
Dott. Daniele Macciotta